

Regione Lazio

**DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 giugno 2019, n. G07530

POR FESR LAZIO 2014-2020. Primi indirizzi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e adozione delle tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale approvate con Decreto del MIUR n. 116 del 24 gennaio 2018.

Oggetto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Primi indirizzi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e adozione delle tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale approvate con Decreto del MIUR n. 116 del 24 gennaio 2018.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI
GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Programmazione e Coordinamento delle Attività, Assistenza all'Autorità di Gestione del POR-FESR;

VISTI

- lo Statuto Regionale;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, tra l'altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del perfezionamento dell'iter di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l'altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dott.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli Affari marittimi e per la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo sul Fondo di Coesione e sul Fondo europeo per gli Affari marittimi e per la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sopra richiamati;
- la Decisione n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n. CCI 2014IT16RFOP010 modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018;
- il documento della Commissione europea EGESIF 14-0017 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)";
- il documento della Commissione europea EGESIF 14-0012_2 final "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (Periodo di Programmazione 2014-2020);
- la Determinazione G14750 del 13/12/2016 POR FESR LAZIO 2014-2020. Approvazione del metodo di calcolo utilizzato per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabile ad operazioni e beneficiari analoghi definita nel documento: "Opzioni semplificate in materia di costi: il sistema di finanziamento a tassi forfettari dei costi indiretti";
- la Determinazione G15073 del 15/12/2016 POR FESR LAZIO 2014-2020 "Opzioni semplificate in materia di costi – OSC Determinazione dei costi del personale connessi all'attuazione di un'operazione";
- il Decreto n. 116 del 24 gennaio 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9-5-2018 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale";
- il Documento "Primi indirizzi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come integrato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046" allegato alla presente determinazione e della stessa costituente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che

- il documento della Commissione europea EGESIF 14-0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) riconosce che il ricorso alle opzioni di costo semplificate riduce gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei fondi e permette di concentrarsi sulle realizzazioni e i risultati invece che sul controllo dei documenti, riducendo i rischi di errore e quindi di rettifiche finanziarie;
- le modifiche introdotte al Reg. (UE) n. 1303/2013 dal Reg (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare con riferimento agli articoli 68 bis e 68 ter, consentono di utilizzare opzioni semplificate per determinate categorie di costi senza necessità di eseguire calcoli per determinare i tassi applicabili;
- con il Decreto n. 116 del 24 gennaio 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stata approvata la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dando la possibilità del loro utilizzo per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali “Ricerca e Innovazione” e “Imprese e Competitività”, ed eventualmente per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali;

RILEVATA la necessità di:

- utilizzare le opzioni semplificate dei costi (OSC), ai sensi di quanto disposto dagli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Reg. (UE) 1303/2013, modificato dal Reg (UE, Euratom) 2018/1046, come illustrate nel documento “Primi indirizzi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come integrato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046”, allegato alla presente determinazione e della stessa costituente parte integrante e sostanziale, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- di confermare, per le parti conformi alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le metodologie adottate con le determinazioni G14750 del 13/12/2016 e G15073 del 15/12/2016
- avvalersi della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione approvata con il Decreto n. 116 del 24 gennaio 2018 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di utilizzare le opzioni semplificate dei costi (OSC), ai sensi di quanto disposto dagli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Reg. (UE) 1303/2013, modificato dal Reg (UE, Euratom) 2018/1046, come illustrate nel documento “Primi indirizzi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come integrato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046”, allegato alla presente determinazione e della stessa costituente parte integrante e sostanziale, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

- di confermare, per le parti conformi alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le metodologie adottate con le Determinazioni G14750 del 13/12/2016 e G15073 del 15/12/2016;
- di avvalersi della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione approvata con il Decreto n. 116 del 24 gennaio 2018 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice competente.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web dell'Amministrazione, al fine di darne la più ampia diffusione.

IL DIRETTORE
(Tiziana Petucci)



Unione europea

REGIONE
LAZIO

Le Opzioni semplificate dei costi (OSC) per il periodo 2014-20

Primi indirizzi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come integrato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Premessa

Il presente documento intende fornire primi indirizzi metodologici per l'implementazione delle Azioni e delle procedure di selezione del POR FESR Lazio per le quali possono essere utilizzate le Opzioni di Costo Semplificate (OSC).

1. Inquadramento

L'utilizzo dei costi semplificati è stato ampliato per il periodo 2014-20, tale uso è stato auspicato per consentire di ridurre errori e oneri amministrativi, soprattutto a carico dei destinatari dei fondi; la ratio: risorse umane e sforzi amministrativi necessari per la gestione dei Fondi possono essere maggiormente concentrati sul raggiungimento degli obiettivi strategici invece di essere dispersi nella raccolta e nella verifica di documenti finanziari.

Nel periodo 2014-20 le opzioni semplificate dei costi sono state estese notevolmente rispetto al 2007-13 a partire dalla prima versione dei regolamenti (dicembre 2013), tale obiettivo di semplificazione è allineato con gli approcci di audit, altrimenti sarebbe stata vana l'introduzione di tali opzioni. Le OSC consentono di calcolare la spesa sulla base degli output o dei risultati per i costi unitari o gli importi forfettari, oppure su costi che sono calcolati a tasso forfettario sulla base dei costi diretti; utilizzando tali opzioni la spesa relativa agli importi calcolati applicando i costi semplificati potrà essere considerata ammissibile senza necessità di essere documentata attraverso documenti giustificativi (fatture o documenti probatori equipollenti). L'uso delle OSC è disciplinato dagli articoli 67, 68, 68bis e 68ter del Regolamento generale (Reg.1303/2013, CPR o RDC).

2. Le OSC

L'art. 67 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" definisce quale forma possono assumere le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati (unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti), di cui al paragrafo 1 lettera a), ed elenca espressamente le ulteriori seguenti forme:

- tabelle standard di costi unitari (paragrafo 1 lettera b)
- somme forfettarie (paragrafo 1 lettera c)
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite (paragrafo 1 lettera d)
- finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi (di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis).

Il paragrafo 5 dello stesso articolo definisce in che modo si stabiliscono gli importi di cui al paragrafo 1 lettere b), c) e d):

FORME	Modalità per la definizione degli importi	ESEMPI
<u>tabelle standard di costi unitari</u> (par. I lett. b) <u>somme forfettarie</u> (par. I lett. c) <u>finanziamenti a tasso forfettario</u> (par. I lett. d)	1) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile (tre tipologie);	esempio 1): dati storici rispetto ad alcuni avvisi consentono di definire tabelle standard di costi unitari
	2) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'AdG (<i>ove il sostegno pubblico non superi €100.000</i>);	esempio 2: vedi box sottostante
	3) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;	esempio 3: Reg. delegato (UE)n.480/2014 applicazione di tassi forfettari per i metodi relativi ai costi indiretti applicati in altre politiche UE (Orizzonte 2020: tasso forfettario del 25% per i costi indiretti)
	4) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;	esempio 4: i tassi, i costi unitari o gli importi forfettari usati nell'ambito dei sistemi nazionali di sostegno (per esempio borse, diarie) possono essere usati senza effettuare calcoli aggiuntivi
	5) tassi previsti dal regolamento generale o dalle norme specifiche di ciascun fondo;	esempio 5: articoli 68, 68bis e 68ter (vedi di seguito)
	6) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.	Metodi da definire rispetto alle caratteristiche di una determinata tipologia di azione

2

Box Esempio 2

Una ONG che gestisce servizi per l'infanzia chiede un sostegno per avviare una nuova attività e domanda un importo forfettario **presentando un progetto di bilancio dettagliato** per l'avvio dell'attività e per il suo esercizio nell'arco di un anno. Dopo l'anno iniziale l'attività sarebbe gestita in modo indipendente. Ad esempio, l'importo forfettario potrebbe coprire la spesa connessa alla

retribuzione di una persona incaricata di assistere i bambini per un anno, l'ammortamento delle nuove attrezzature, i costi pubblicitari connessi alla nuova attività e i costi indiretti connessi alla gestione, alla contabilità, all'acqua, all'elettricità, al riscaldamento, all'affitto, ecc.). In base ad un progetto di bilancio dettagliato e rispetto a operazioni simili, l'autorità di gestione concede **un importo forfettario di € 47.500** a copertura di tutti i costi suddetti. Alla fine dell'operazione, se venisse assistito un numero convenzionale di bambini (10) supplementare, tale importo verrebbe versato alla ONG in base all'output. Di conseguenza non sarebbe necessario giustificare i costi effettivi sostenuti per tale attività. Resta il fatto però che se i bambini assistiti fossero soltanto 9 bambini, i costi ammissibili sarebbero pari a zero e l'importo forfettario non verrebbe pagato.

Lo stesso articolo al paragrafo 2 bis prevede che:

“nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 (appalti) e che ricevono sostegno dal FESR e dall’FSE, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a)” ovvero a costi reali.

L’art. 68 “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile” disciplina in che modo si può calcolare il **tasso forfettario** per un’operazione che dia luogo a **costi indiretti**:

3

- a) un **tasso forfettario fino al 25%** dei costi diretti ammissibili, a condizioni specifiche relative al metodo con il quale si calcola tale tasso;
- b) un **tasso forfettario fino al 15%** dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
- c) un **tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione** per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

L’art. 68 bis “Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile” al paragrafo 1 prevede che i **costi diretti del personale** di un’operazione possono essere calcolati in base a un **tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti** di tale operazione diversi dai costi per il personale, senza che gli Stati membri siano tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile (purché i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE).

[...]

Esempio: Costo totale del progetto € 100,80, di cui €84,00 costi diretti relativi a brevetti, attrezzature e consulenze, possibilità di coprire costi del personale relativi all’operazione per €16,80 con il tasso forfettario di cui all’articolo 68 bis. I costi calcolati a tasso forfettario non devono essere documentati.

L’art.68 ter “Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale” definisce che può essere utilizzato un **tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale** per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Esempio: Costo totale del progetto € 100,00, di cui €60,00 costi diretti per il personale, possibilità di coprire costi residui relativi all'operazione per €24,00 con il tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter e per ulteriori €16,00 con altri costi diretti. I costi calcolati a tasso forfettario non devono essere documentati.

Ai fini dell'implementazione delle Azioni e delle procedure di selezione del POR FESR Lazio 2014-20 per le quali possono essere utilizzate le Opzioni di Costo Semplificate (OSC), incluse quelle introdotte con le modifiche al Reg. (UE) 1303/2013, si potrà pertanto ricorrere a ciascuna delle opzioni previste dalle norme sopra richiamate, anche ricorrendo a modalità specifiche per la definizione degli importi adottate a livello comunitario, nazionale e regionale.

In particolare, per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sostenuti dal POR FESR Lazio potranno essere applicate le tabelle dei costi standard unitari di cui al Decreto n. 116 del 24 gennaio 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che approva *“la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dando la possibilità del loro utilizzo per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali “Ricerca e Innovazione” e “Imprese e Competitività”, ed eventualmente per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali”*.